N. **7327-3237-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 7327

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 settembre 2000 (v. stampato Senato n. 3813)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PINTO, RESCAGLIO, LINO DIANA, ANDREOLLI, PALUMBO, CECCHI GORI, MONTAGNINO, VERALDI, ZILIO

Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 29 settembre 2000

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 3237 d'iniziativa del deputato PARRELLI

Norme per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo

Presentata il 18 febbraio 1997

(Relatore: **PARRELLI**)

NOTA: Il presente stampato contiene il parere espresso dalla V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione) sulla proposta di legge n. 7327.
La II Commissione permanente (Giustizia), l'8 febbraio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 7327, nel testo trasmesso dal Senato e di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 7327 e 3237 si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

sul testo del provvedimento:

considerato che, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, è verosimile prevedere un notevole incremento dei ricorsi presentati presso le corti d'appello nazionali, con una conseguente accelerazione degli esborsi da parte dello Stato e relativi maggiori oneri in termini di cassa:

considerato altresì che la quantificazione degli oneri indicata all'articolo 7 appare sottostimata, almeno per i primi due anni, in quanto, secondo i dati disponibili, essa risulta basata sul numero dei ricorsi mediamente decisi in un anno dalla Corte europea, anziché sul numero, ben più consistente, dei ricorsi giacenti presso la Corte per i quali non sia ancora intervenuta la dichiarazione di ricevibilità;

rilevato che inoltre, ai fini della quantificazione degli oneri per gli anni successivi, occorre considerare che l'accelerazione impressa al processo decisionale potrebbe determinare, a parità di ricorsi presentati, un incremento dei ricorsi decisi, con conseguenti maggiori oneri in termini di cassa, e che la prospettiva di ottenere in tempi brevi un'equa riparazione potrebbe incrementare sensibilmente il numero dei ricorsi annualmente presentati;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 7, siano quantificati gli oneri ivi indicati alla luce delle considerazioni svolte in premessa, risultando i medesimi ampiamente sottostimati a fronte del contenuto dispositivo del provvedimento;

all'articolo 7, sia altresì riformulata disposizione di copertura in modo da:

eliminare ogni riferimento ad oneri relativi all'anno 2000;

aggiornarne l'imputazione al triennio 2001-2003;

individuare adeguate risorse finanziarie diverse da quelle cui fa rinvio il testo in esame, in quanto l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia nell'ambito del Fondo speciale di parte corrente non reca alcuna disponibilità per nessuno degli anni 2001, 2002 e 2003.

DDL13-7327A
Lire 500